



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 – Data 12.04.2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U.". Anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 21,00 nell'apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

ASSENTI

1. CIPRIANI VALLI' - SINDACO
2. MINARINI LUCIANO
3. MARTELLI GIOVANNI
4. FORLANI MASSIMILIANO
5. PIERMARINI ARIANNA
6. SICA FILIPPO
7. VASELLI VITO
8. CIUFFOLI SANTE NAZZARO
9. INNOCENTI GIANCARLO
10. AGOSTINI GEO
11. FORLANI CARLO
12. GUAGNELI LIVIA
13. CASSANO FELICINA

X

Risultano presenti n. 12 componenti il Consiglio.

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Cassano Felicina.

Presiede la Sig.a Cipriani Valli nella sua qualita' di Sindaco.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.

Nominati scrutatori i Sigg. Guagneli Livia, Innocenti Giancarlo, Ciuffoli Sante Nazzero.

La seduta e' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE
- il Segretario comunale per quanto concerne la legittimita', ai sensi dell'art.38, comma 2, lettera d) dello Statuto Comunale ha espresso parere FAVOREVOLE.

SOTTOSCRIZIONE PARERI DI CUI SOPRA:

Il Resp. Area Amm.va
F.to Rag. Mini Fabio

Il Resp. Area Cont. Finanziaria
F.to Dott.ssa Massara Giuseppina

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Massara Giuseppina

Il Sindaco- Presidente dott.ssa Valli Cipriani, dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all'o.d.g., passa la parola al Responsabile del Servizio Tributi rag. Fabio Mini, che relaziona in merito alla presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il comma 16 quater dell'articolo 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito in legge 24.02.2012 n. 14, il quale ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali alla data del 30.06.2012;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del *“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del già sopra richiamato D.L. 06.12.2001 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del già più volte richiamato D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO, altresì, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

TENUTO CONTO della necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto e l'equilibrio del bilancio 2012;

Intervengono in merito anche l'assessore Vaselli e il Sindaco, che spiegano che si prevede di intervenire su dette percentuali in giugno prossimo, quando le cose, a livello legislativo, saranno più chiare.

Successivamente, il Sindaco-Presidente, rilevato che non esistono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente:

Favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Forlani Carlo, Agostini Geo, Guagneli Livia),

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - ALIQUOTA DI BASE:
0,90 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,50 PER CENTO
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,20 PER CENTO
- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
 - 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria*” approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ;
 - 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito all’oggetto finalizzata all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, con separata ed unanime votazione effettuata per alzata di mano,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, della deliberazione n. 16 in data 12.04.2012 salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Massara

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Cipriani Valli

Data 28.04.2012

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 32 – comma 1 – della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mini Rag. Fabio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- e' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28.04.2012;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e recente orientamento giurisprudenziale).

Dalla Residenza comunale, 23.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mini Rag. Fabio